

Varianza della Tipografia G. Faravito & C., via Broletto, n. 11. - Prezzi dei fogli...

Il prezzo delle inserzioni... ogni mese...

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Lunedì 15 Maggio

Table with subscription rates for various regions like Torino, Lombardia, Svizzera, Roma.

Table with subscription rates for various regions like Stati Anziani, Stati Uniti, Inghilterra & C.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 95 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table with columns for date, time, wind, temperature, and other atmospheric data.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 14 MAGGIO 1865

Il N. 2276 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione... Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato...

Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli ufficiali dal grado di maggiore in giù...

Art. 10. La tassa proporzionale stabilita dall'art. 2 della legge 6 maggio 1862 (n. 593) è portata per le iscrizioni e presentazioni da centesimi 30 a cent. 50...

Art. 11. Dal giorno della pubblicazione della presente legge cesserà di esistere la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni...

Art. 12. Al 1.º gennaio 1868: Saranno soppressi le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina...

Art. 13. Al Governo del Re è fatta facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esportate...

Art. 14. Sul bilancio 1863, 1864, 1865 è aperto un credito di 6 milioni per la costruzione di dighe nelle città di Genova e per sussidio a quel Municipio...

Art. 15. Sono confermate al Governo del Re le facoltà concesse dalla legge 14 luglio 1861, per quanto occorre all'applicazione della presente legge...

Art. 16. Le multe incoerse sino al giorno della promulgazione della presente legge per l'applicazione della legge 14 luglio 1861, non potranno in nessun caso eccedere mai il quarto di quanto è da questa determinato.

Art. 17. Colla promulgazione della presente legge la tassa di commercio che si esige nella città di Livorno sarà ridotta alla metà.

Art. 18. Sono abrogate le contrarie disposizioni della legge 14 luglio 1861 (n. 1839).

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia...

Art. 19. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 20. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 21. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 22. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 23. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 24. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 25. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 26. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 27. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 28. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 29. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 30. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 31. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 32. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 33. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 34. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 35. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 36. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 37. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 38. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 39. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 40. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 41. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 42. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 43. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 44. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 45. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 46. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 47. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 48. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 49. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 50. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 51. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 52. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 53. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 54. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 55. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 56. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 57. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 58. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 59. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 60. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 61. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 62. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 63. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 64. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 65. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 66. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 67. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 68. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 69. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 70. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 71. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 72. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 73. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 74. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 75. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 76. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

Art. 77. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1861 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Marcimanesi, Centrale-Toscana e Romano...

templati nelle convenzioni 22 e 30 giugno, di cui nel- l'articolo 1 e nell'alinea del secondo articolo della presente legge, sino alla concorrenza delle somme che do- vono rispettivamente essere somministrata dalle nuove Società delle strade ferrate dell'Alta Italia e delle Romane, a mente delle convenzioni suddette.

Art. 10. Il Governo, contemporaneamente alla promulgazione della presente legge, obbligherà mediante Decreto Reale, a forma dell'art. 21 della convenzione approvata con legge del 25 agosto 1863, la Società *Vittorio Emanuele* a costruire ed esercitare un tronco di ferrovia da Potenza a Contursi fino ad Eboli entro il termine di 5 anni.

Art. 11. Il Governo, entro tutto il 1865, presenterà i progetti di legge per la costruzione della strada ferrata da Terni ad Avezzano per Rieti, dell'altra da Avezzano a Ceprano, e di quella da Parma a Spella.

Art. 12. Con Decreto Reale sarà ordinata l'iscrizione nel bilancio passivo del 1865 della maggior somma dovuta alla Società Italiana delle strade ferrate meri- dionali in dipendenza della garanzia per l'anno 1863, regolata sulle basi stabilite nell'articolo 9 della convenzione autorizzata col'art. 4 di questa legge.

Mediante appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato verrà a suo tempo provveduto per il pagamento dei consorzi convenuti per il ponte sulla Sesta nella linea Castagnolo-Casale e Mortara ed eventualmente per quello sul Ticino fra Arona e Sesto Calende, non che per il versamento a farsi alle Società concessionarie delle linee dello Stato dei fondi di ritenuta in- cascata dal Governo sugli stipendi degli impiegati ed agenti che passano al servizio di detta Società, giusta quanto fu stabilito all'art. 31 del capitolato ammesso alla convenzione 30 giugno conclusa colla Società delle strade Lombarde e ITALO-CENTRALI.

Coi pure con Decreto Reale verrà ordinata l'iscrizione nel bilancio attivo dello Stato pel 1865 della somma di L. 10,378,465 53 da pagarsi dalla Società delle strade ferrate meridionali in conformità dell'art. 21 della suddetta convenzione.

Saranno anche nella parte attiva del bilancio dello Stato aperti appositi capitoli per l'iscrizione delle rate a corrispondenti dalla Società concessionaria delle linee dello Stato, non che per le quote di concorso che, secondo è stabilito, la medesima e la Società delle strade ferrate Romane sono tenute a prestare.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Firenze, addì 14 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. LA MARMORA.
S. JARM.
Q. SELLA.

(V. la Convenzione, gli Atti supplementari alla medesima, il Capitolato d'oneri e le modificazioni allo stesso, non che i vari Allegati, negli Atti della Camera dei Deputati 1864-1865, atti numeri 922, 923, 925, 927, 928, 1022, 1247, 1249, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253.)

Il N. 2280 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, e Noi abbiamo sanzionato e promulgato qua- to segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro delle Finanze di alienare tanta rendita del 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico, quanta valga a far entrare nel Tesoro 425 milioni di lire.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 11 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Il N. 2281 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la Legge in data d'oggi, n. 2280; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La rendita 3 p. 0/0 da iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico in virtù della Legge suddetta avrà la decorrenza dal 1.º gennaio 1865, e sarà alienata, in parte a partiti privati, ed in parte per pubblica sottoscrizione in Italia.

Art. 2. La parte della rendita destinata alla pubblica sottoscrizione è di cento sessanta milioni di capitale nominale, pari a lire otto milioni di rendita.

Art. 3. Il prezzo d'acquisto per la rendita destinata alla pubblica sottoscrizione sarà notificato con Decreto del Ministro delle Finanze, e dovrà pagarsi in dieci rate eguali, cioè:

Primo decimo all'atto della sottoscrizione,	
Secondo » il 15 giugno 1865	
Terzo » 18 agosto »	
Quarto » 18 ottobre »	
Quinto » il 15 dicembre »	
Sesto » 18 febbraio 1866	
Settimo » 18 aprile »	
Ottavo » il 15 giugno »	

Nono » 18 agosto
Ultimo » il 1.º ottobre

Art. 4. La sottoscrizione rimarrà aperta nei giorni 17, 18, 19 e 20 del corrente mese di maggio.

Art. 5. Le dichiarazioni per la sottoscrizione faranno ricevute presso tutte le sedi e tutte le succursali della Banca Nazionale.

Saranno pure ricevute presso le sedi e le succursali della Banca Toscana.

Art. 6. Le sottoscrizioni non potranno essere minori di lire dieci di rendita, nè contenere frazioni di decimo di lire di rendita.

Art. 7. Le dichiarazioni di sottoscrizione aventi la quietanza del pagamento del 1.º decimo saranno cambiate, dopo chiusa la sottoscrizione ed accertato il risultamento della medesima, con certificati provvisori al portafoglio.

Questi certificati saranno commutati in corrispondenti cartelle del Debito Pubblico al portatore dopo che sarà eseguito il pagamento dell'ultimo decimo a saldo e mediante rimborso del consueto diritto di bollo.

Art. 8. I certificati provvisori saranno distinti nelle seguenti serie, giusta la domanda che dovrà farsi nella dichiarazione di sottoscrizione:

Certificati da L. 10

» 50
» 100
» 500
» 1000

Le quietanze dei versamenti dei decimi saranno apposte sugli stessi certificati provvisori.

Il pagamento del secondo decimo e degli altri successivi dovrà farsi alla Cassa stessa presso cui ebbe luogo il pagamento del primo decimo.

Art. 9. Nell'atto del pagamento del 2.º decimo e negli tempi successivi si potrà anticipare il pagamento del rimanente decimo, in caso di anticipazione per saldo verrà addebitato dal giorno del versamento l'interesse alla ragione del 5 p. 0/0 all'anno. Sino all'anticipazione di decimi che non formino il saldo del certificato provvisorio non sarà addebitato interesse.

Art. 10. Gli interessi dei semestri al 1.º di luglio 1865, 1.º gennaio e 1.º luglio 1866 saranno pagabili a partire dal 15 giugno e 15 dicembre 1865 e 15 giugno 1866 agli esattori dei Certificati provvisori sui quali risultino soddisfatti i decimi scaduti.

Art. 11. Nel caso che il totale ammontare delle rendite di cui si è chiesto l'acquisto col mezzo della sottoscrizione pubblica, superi la somma di otto milioni stabilita all'art. 2, si farà luogo a riduzione proporzionata su tutte le dichiarazioni eccedenti le lire dieci di rendita.

Art. 12. In caso di ritardo nel pagamento del 2.º decimo e dei decimi successivi per più di otto giorni computati da quello della scadenza, queste non comprese, sarà dovuto l'interesse in ragione dell'8 p. 0/0 all'anno, a partire dal giorno della scadenza di ciascun decimo.

Trascorso un mese dal giorno della scadenza di ciascuno decimo, senza che sieno effettuati il pagamento, il Ministro delle Finanze potrà far rendere il relativo certificato provvisorio, prevalendosi delle somme già versate in conto per supplire tanto alla differenza che fosse per risultare fra il prezzo ottenuto dalla vendita e quello stabilito per la sottoscrizione, quanto per gli interessi dovuti e per il rimborso di qualunque spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Datò a Torino, addì 11 maggio 1865

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 29 aprile 1865:

Valvo Emanuele, giudice mandamentale a Florida (Saraceni), promosso dalla 2.ª alla 1.ª categoria; Tommaso Virgilio Castano, id. a N.ª sterbiaco (Catania), id. dalla 2.ª alla 1.ª categoria;

Azzolari Innocente, editore applicato in qualità di vice-giudice al mandamento di Capriano (Bergamo), tramutato nella stessa qualità al mandamento III di Bergamo;

Ballo Giacomo, id. al mandamento III di Bergamo, id. al mandamento di Capriano (Bergamo).

S. M. sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici si è degnata di nominare nell'Ordine Mauriziano:

Ufficiali

Alby cav. Giuseppe, Ingegn. capo di servizio nelle strade ferrate dello Stato;
Mella cav. Enrico, id.

Il N. 2282 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile del 14 luglio 1864, n. 1830, e la Legge successiva del 20 stesso mese, n. 1832;

Veduto il Regolamento approvato con Nostro Decreto 14 agosto 1864, n. 1884, per l'esecuzione delle leggi suddette;

Veduto il Nostro Decreto 13 novembre 1864, numero 2002;

Veduto l'art. 6 della Legge 11 maggio 1865, n. 2276, sui provvedimenti finanziari;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Gli articoli 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85 del citato Regolamento approvato con Nostro Decreto del 14 agosto 1864 sono soppressi, e rimangono sostituiti

dagli articoli qui annessi e sottoscritti d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che la presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Datò a Torino, addì 14 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

MODIFICAZIONI

al Regolamento 14 agosto 1864, num. 1884, per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 79. L'Agente delle Tasse procederà alle operazioni necessarie alla formazione del ruolo di ciascun Comune, controllando dall'aggiungere una colonna alla tabella O di ogni Comune, che sarà intitolata *Reddito soggetto a tassa proporzionale*. In questa colonna inscriverà la eccedenza del reddito imponibile, e la stabile per ciascun contribuente sopra L. 250, la quale eccedenza soltanto è soggetta all'imposta proporzionale.

Art. 80. Toglierà quindi dal contingente comunale o consorziale tante volte una fra per quanti sono i contribuenti, e vedrà se il residuo sia superiore od inferiore al 2 per 0/0 della somma dei redditi oggetti a tassa proporzionale.

Nel primo caso l'imposta fissa sarà di L. 1, nel secondo di L. 0,50.

Art. 81. La parte residua del contingente diminuito dell'ammontare delle imposte fisse sarà distribuita egualmente sopra tutti i redditi soggetti a tassa proporzionale; ma se essa superasse il 5 per 0/0 del reddito stesso, sarà ridotta in modo da non eccedere questa misura.

Art. 82. Il contingente consorziale sarà per ciascun Comune distinto come segue:

a) Ammontare della imposta fissa dovuta da coloro che hanno reddito imponibile non superiore a L. 250;

b) Ammontare della imposta fissa dovuta dagli altri contribuenti del Comune;

c) Ammontare della imposta proporzionale. Le sovrimposte comunali e provinciali si applicano soltanto alla imposta principale, di cui al § 4, e al § 5, a termini dell'art. 34 della Legge 14 luglio 1861.

Art. 83. Il Direttore delle tasse esaminerà ed autenterà i reparti suddetti.

Comuniccherà inoltre all'Agente l'ammontare delle sovrimposte comunali o provinciali applicate a ciascun Comune, e l'aliquota delle medesime, in ragione dell'imposta soggetta a sovrimposte.

Art. 84. Terminate le operazioni precedenti, l'Agente delle Tasse compierà prima del 15 luglio la matrice del ruolo dei contribuenti di ciascun Comune compreso nel suo distretto, col'indicazione della rata d'imposta dovuta da ciascun contribuente, aggiungendovi, eccetto per i contribuenti che hanno reddito imponibile non superiore a L. 250, i redditi addizionali per le spese comunali e provinciali; e per tutti i contribuenti la sovrimposta del 4 per 0/0 per le spese di distribuzione e riscossione, da computarsi, tanto sull'imposta principale, che sulle addizionali.

Il ruolo sarà contemporaneamente formato da un estratto della matrice suddetta, dal quale risulti per ogni contribuente il solo ammontare delle imposte e delle sovrimposte.

Art. 85. Tutti i ruoli e le matrici dei ruoli verranno quindi spediti non più tardi del 15 luglio insieme alla relativa tabella O al Direttore provinciale, che, riconosciuti regolari, li renderà esecutori con suo decreto, e li trasmetterà dentro a cinque giorni agli incaricati della riscossione della imposta fondiaria.

Questi dovranno spedire prima del 31 luglio ai contribuenti le cartelle di pagamento, ed, a termini dell'art. 7 della legge del 14 luglio 1864 sul congedo dell'imposta fondiaria, le riscuoteranno senza indugio colle stesse norme con cui riscuotono l'imposta fondiaria.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

Q. SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 14 Maggio

MINISTERO DELLA GUERRA

Torino, 13 maggio 1865.

Trasferimento a Firenze di Uffici del Ministero, Norme per la corrispondenza.

Si reca a pubblica cognizione, per norma delle varie Autorità e di chiunque possa avervi interesse, che col 1.º giugno prossimo il Ministero della Guerra sarà stabilito in Firenze, restando tuttavia temporaneamente in Torino una parte degli Uffici.

Dal 1.º giugno avranno quindi sede in Firenze:

Il Ministero Generale,
Il Direttore Generale delle Armi di fanteria e cavalleria, ed i seguenti Uffici:

Segretario Generale,
Divisione Gabinetto del Ministro,
Divisione Contabilità centrale,

Divisione generale delle Armi di fanteria e cavalleria.

Ufficio del Direttore Generale delle Armi di fanteria e cavalleria;

1.ª Divisione Fanteria (Servizio attivo);

2.ª Divisione Fanteria (Servizio sedentario), ad eccezione di quella materia degli Ufficiali;

Divisione Cavaleria.

Rimarranno in Torino sino a nuovo avviso:

La Direzione Generale delle Armi speciali;

Id. dei Servizi amministrativi;

Id. delle Terre, Cassa forza e Materiali;

La Direzione Personale, Servizio interno e Giubbini.

che resterà sotto la dipendenza della Direzione Generale dei Servizi amministrativi.

La Direzione Giustizia ed Istituti militari che farà parte della Direzione Generale delle Armi speciali;

L'Ufficio Archivio e la Sezione Matricola degli Ufficiali di fanteria, che resteranno sotto la dipendenza della Direzione Generale delle Terre, Cassa forza;

La Direzione Generale dei Servizi amministrativi a somera inoltre le pratiche relative all'Amministrazione di Napoli.

Per tutto il corrente mese di maggio il carteggio col Ministero della Guerra, a qualunque ramo di servizio si riferisca, continuerà ad essere diretto a Torino.

Dal 1.º giugno continueranno bensì ad essere diretti a Torino tutti i carteggi riferenti alle Divisioni Generali, e le Divisioni che ivi resteranno, ma dovranno per costrutto essere diretti a Firenze quelli concernenti gli Uffici del Segretario Generale e della Direzione Generale di Fanteria e Cavalleria con trasferiti.

Si gli atti che gli uffici dovranno portare sull'istruttoria la chiara indicazione del Segretario Generale o della Direzione Generale a cui competono, perchè l'omissione di questa avvertenza potrebbe essere causa di notevoli ritardi.

Si invitano inoltre le Autorità militari e civili e le persone estranee all'Amministrazione a sospendere dal 15 al 31 del corrente mese la trasmissione di domande, suppliche, carteggi, liquidazioni di averi a simili, che non siano d'assoluta urgenza, e la cui trattazione spetti agli Uffici che si trasferiscono a Firenze, affine di evitare nell'atto del trasferimento un inutile ingombro d'affari, che non farebbe che vieppiù incalzarne l'istito.

Ed acciò poi le Autorità e gli Interessi possano conoscere le attribuzioni proprie degli Uffici del Ministero della Guerra che ora si trasferiscono a Firenze, e per le quali dovessero a quest'effettivo, esse vengano qui sotto designate.

Il Ministro A. PRATTI.

Attribuzioni delle Divisioni del Ministero della Guerra che col 1.º di giugno trovansi trasferite a Firenze.

Divisione Gabinetto del Ministro.

Affari che il Ministro crede trattare direttamente. Uffizio del Ministro.

Corrispondenza con gli altri ministri e colle Autorità civili e militari per tutto ciò che concerne la sicurezza interna dello Stato e mantenimento dell'ordine.

Parola d'ordine.

Centralizzazione delle questioni generali relative all'Esercito, in suo ordinamento e la sua istruzione.

Attonimenti di Truppa — Operazioni militari.

Situazione dell'effettivo dell'Esercito.

Germinio pubblico — Reviste e solennità militari — Onori e precedenze.

Servizio della Guardia Nazionale per ciò che riferisce il Ministero della Guerra.

Disposizioni tutte relative al personale del Generale e delle Cese militari di S. M. e dei Reali Principi.

Decorazioni e Medaglie al essere che nazionali.

Cancelleria dell'Ordine di Savoia e nazionali dei decorati.

Divisione Contabilità Centrale.

Compilazione del bilancio passivo della Guerra, e ri-partimento fra articoli del medesimo — Crediti di supplemento e storici di fondi — Affari generali e di massima in materia d'amministrazione e contabilità finanziaria — Cambiali e crediti — Cassa militare.

Operazioni di contabilità relative al bilancio — Istruzione e movimento di mandati — Spogli trimestrali — Stati di situazione del bilancio.

Reso-conti amministrativi.

Provvedimenti in ordine ai versamenti dei preventi Casuali.

Paghe e competenze ad impiegati in disponibilità od in aspettativa.

Divisione generale delle Armi di Fanteria e Cavalleria.

Ufficio Gabinetto.

Affari riservati o comuni a più Divisioni.

Condotta degli Ufficiali dalle armi dipendenti dalla Direzione — Consigli di disciplina e castighi disciplinari per i medesimi — Loro debiti.

Ordine interno e personale della Direzione.

1.ª Divisione Fanteria.

Ordinamento, istruzione e servizio di tutti i Corpi dell'Arma di Fanteria di Linea, Bersaglieri, Cacciatori Franchi, Corpo d'Amministrazione.

Disposizioni tutte relative al personale degli Ufficiali, esclusa l'ammontazione del Decreto di collocamento a riposo od in riforma.

Disposizioni relative agli Ufficiali applicati agli Stati-Magiori dei Dipartimenti e delle Divisioni territoriali.

Ispezione annuale — Istruzioni relative.

Nominazione degli Ufficiali nei Battaglioni della Guardia Nazionale mobile.

2.ª Divisione Fanteria.

Ordinamento e servizio delle Compagnie Guardia del Corpo di S. M. e Guardie Reali dei Palazzi — Dello Stato-Maggiore, delle Piazze — Delle Reali Case Veterani ed Invalidi.

Disposizioni tutte relative al personale degli Ufficiali dei Corpi suddetti, esclusa l'ammontazione del Decreto del collocamento a riposo od in riforma.

Passaggio di Ufficiali dall'attività in servizio sedentario o nei precantivati Corpi.

Ispezione ai comandi di circondario — Istruzioni relative.

Divisione Cavalleria.

Ordinamento, istruzione e servizio di tutti i Corpi dell'Arma di Cavalleria, del Corpo dei Carabinieri Reali e del Treno d'Arma.

Disposizioni tutte relative al personale.

DIREZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO

ITALIA IN MILANO.

Si nota che nel giorno di giovedì 11 giugno p. r., incominciando alle ore 11 ant., si procederà presso la Direzione del Debito Pubblico in Milano, alle seguenti operazioni relative al debito di creazione 16 aprile e 25 novembre 1856 (Prestito Lombardo Veneto) legge 4 agosto 1861, Elenco D. n. 110, cioè:

1. Altra tredicesima estrazione di rate parte del suddetto debito.